

# Secretaria da Agricultura

Directoria de Terras, Colonisação e Immigração



Anno: 1921

Data 24 de Maio de 1921

42  
49

" J A B O T I C A B A L "

Interessado Puglio Francisco Biogio



Assumpto Pedindo restituição da importancia de lrs. 16.800, que


despendeu com o seu transporte e o da sua familia do porto de Genova ao de Santos.

*Amalado Bastos*

*3. de Maio*

Pt. 12, n. 12-423

Jaboticabal 24 de Maio de 1921



Ex<sup>ma</sup> Sr Secretario de Estado dos  
Negocios de Agricultura, Commercio  
e Obras Publicas do Estado de S Paulo.

B.

Publico Francisco Bragio chefe do porto  
de Santos no dia 9 do corrente pelo  
Vapor "Rei Victorio" procedente do porto  
de Juizora, achando-se localisado com  
sua familia composta de seu pae  
Publico Silvestre Francisco de 70 annos  
de idade, sua mulher Giustina Medina  
de 33 annos, seus filhos Sylvestre de 14  
annos Mario 12 annos Bracicio de  
10 annos Giuseppe 9 annos, Berlano 7  
annos Antonio 5 annos Apparicio  
de 2 annos e sua saora Lazzarina  
Lucio de 59 annos no Foz de Iguaçu do Rio  
Grande do Sul no Estado de Rio  
Grande conforme prova com  
documentos juntos e tendo pelo seu  
passaporto d'aquele porto de Santos  
um resguardo em nome do Sr Bragio  
requisito de que se V<sup>o</sup> Ex<sup>o</sup> de accordo com  
a lei authorizar a restituicao do  
suplente do importancin de 16.800 Livros  
despendidos com o seu transporte conforme  
recibo junt.



Jaboticabal  
por Publico Francisco Bragio  
M<sup>o</sup> Sr Baptista Norais



Maio 10 1921  
Francisco Bragio

683) 11-007 - 90.330-

Ac de Seluif  
28.5.21

J

Jos Baptista Novais proprietario  
do fazenda Alhos e S. Joao em  
Virobomero attesta que o colono  
Rufino Francisco Pinheiro e sua  
familia se acham sobre colono  
em sua fazenda.

Jaboticabal 24 de Maio de 1921  
Jos Baptista Novais



Reconheço verdadeira a firma e letra de quem se

Jaboticabal, 26 de Maio de 1921

Em fe. "R.M." da verdade

O 2º TABELLIÃO,

Paulino da Silveira Mello



FIRMA do Tys. Dr. GABRIEL de VEIGA  
S. PAULO - RUA S. BENTO, 48-A



Attesto que o Sr. Major João  
Bazilista Moraes, de ofício e proprietário  
de fazenda Elém d'Água, em Viçosa-  
douro.

Jaboticabal, 24 de maio de  
1921.

Antônio Leite  
Juiz de Paz em exercício



Reconheço verdadeira a firma e letra supradita.

Jaboticabal, 26 de Maio de 1921

Em fé "L. S." da verdade

O 2º TABELLIÃO,

Raimundo do Carmo Sousa



FIRMA DO T.º R. DR. GABRIEL DO VEIGA  
S. PAULO - RUA S. BENTO, 49 - A



Il presente passaporto è valido per un anno



IN NOME DI SUA MAESTÀ  
VITTORIO EMANUELE III

PER LA FELICITÀ E PER LA VOLONTÀ DELL' NAZIONE  
D'ITALIA.

PASSAPORTO

Asciato a *Giusti Adriana Rosa*

Figlio di *Luigi Eugilio*

o della *Maria Lucia Maria*

nato a *Sernide* - Prov. di *Mantova*

il *5-12-1887*

residente a *Mottalunata* Prov. di *Massima*

Stato civile *maritato* *Puglia*

Professione *casalinga*

Se leggere

Posizione di leva

N. del Passaporto *76*

N. del Registro corrispondente *378*

R. Prefettura di *Lecce*

IMMIGRAÇÃO  
19 MAI 1921  
SANTOS

*105*  
*112*



FIRMA DEL TITOLARE

Bollo

CONNOTATI.

Statura m. 1.62 Fronte stretta Occhi grigi  
 Naso celto Bocca giusta Capelli castani Barba „  
 Bassi „ Colorito bruno pall. Corporatura suevica  
 Segni particolari „



Visto per la validità del documento e autenticazione della fotografia e della firma.

IL (1)

*Sottoprefetto*  
*[Signature]*

(1) Anterità che rilascia il passaporto.

Minori di 15 anni che accompagnano il titolare del presente passaporto.

Numero	COGNOME E NOME	RAPPORTO di parentela col titolare	ETÀ	LUOGO DI NASCITA	ANNOTAZIONI
1	Luigia Silvestro	figlio	13.9 1906	Mococa - Brasile	
2	Luigia Maria	figlia	15.9 1908	S. Jose da Boa Vista, Pardo	
3	Luigia Benvenuto	figlio	18.9 1910	Mococa	
4	Luigia Giuseppe Luigia Barbara Luigia Antonio	figlia figlia figlio	1911 1912 1915	Mococa Erlenbourg A	
5	Luigia Apparecida	figlia	1919	A	

Data del rilascio: 15 Marzo 1921  
 Stato di destinazione: Brasile

Rinnovazioni, modificazioni e vidimazioni

**998**  
**VISTO**  
 Recebi Liras 53.25 Papel  
 NAPOLES, 20 4 1921



*M. Madala*  
*Comandante*

Rimpatrio.

Autorità che rilascia il passaporto: Prefetto locale  
 N. del passaporto 76 N. del Registro corrisp.<sup>te</sup> P. 379  
 Data del rilascio 15 Marzo 1921  
 Titolare del passaporto Luigi Ardina Rosa  
 Professione casalinga  
 Numero dei minorenni che accompagnano il titolare \_\_\_\_\_  
 Stato di provenienza \_\_\_\_\_

Da staccare dall'Autorità di P. S. di confine o del porto di sbarco.

A tergo della presente imprimere in modo chiaro il Bollo dell'ufficio di Pubblica Sicurezza della Stazione di confine o del porto di sbarco.

Rinnovazioni, modificazioni e vidimazioni


staccarsi dall'Autorità di P. S. di confine  
o del porto di sbarco, deve essere trasmessa al Commissariato  
generale dell'emigrazione - Roma.

Imprimere in modo chiaro il bollo a data  
dell'ufficio di P. S. della Stazione di confine  
e del porto di sbarco.

Visto dell'Autorità di P. S. di frontiera e del porto d'imbarco e di sbarco

USCITA	ENTRATA
<div data-bbox="1591 270 1947 743" style="border: 2px solid purple; padding: 5px; text-align: center;"> <p>★ M. T. O. di P. S. DEL PORTO DI GENOVA ★ 22 APR 1921 via Partenza</p> </div>	



Il presente passaporto è valido per un anno



NOME DI SUA MAESTÀ  
VITTORIO EMANUELE III  
PER GRADU DI SUE E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

PASSAPORTO

rilasciato a *Saxtorin Lucia Maria*

figlio di *fu Nesto*

e della *fu Paganini Angela*

nato a *Sernide* Prov. di *Mantova*

il *13. 12. 1861*

residente a *Mottafanetra* Prov. di *Messina*

Stato civile *vedova*

Professione *casa mia*

Si leggere

Posizione di leva

N. del Passaporto

*75*

N. del Registro corrispondente

*P. 37.2*

R. *Sette* Prefettura di *Castoreo*

IMMIGRAÇÃO  
10  
MAI 1921  
SANTOS

 <p>rise</p> <p>Bollo</p>	<p>Bollo</p> <p>FIRMA DEL TITOLARE</p>
--	--

CONNOTATI.

Statura m. *1.60* Fronte *alta* Occhi *castani*  
 Naso *regol.* Bocca *quinta* Capelli *bruni* Barba *r.*  
 Bassi *r.* Colorito *bruno pall.* Corporatura *regolare*  
 Segni particolari .....



Visto per la validità del documento e autenticazione della fotografia e della firma.

IL (1) .....

*Sotto prefetto*

(1) Autorità che rilascia il passaporto.

*Sacco*

Minori di 15 anni che accompagnano il titolare del presente passaporto.


Numero	COGNOME E NOME	RAPPORTO di parentela col titolare	ETÀ	LUOGO DI NASCITA	ANNOTAZIONI
1					
2					
3					
4					
5					

Data del rilascio: **13 MAR 1921** 192

Stato di destinazione: **SANTOS**

Rinnovazioni, modificazioni e vidimazioni

**VISTO**  
996 Recebi Liras 53.25 Paper  
NAPOLIS, 20, 4, 1921



*M. Marcella*  
*Carriera*

Da staccare dall'Autorità di P. S. di confine o del porto di sbarco.

Rimpatrio.

Autorità che rilascia il passaporto *S. Prefetto federale*

N. del passaporto *75* N. del Registro corrisp.<sup>te</sup> *1.378*

Data del rilascio *15. 3. 1921*

Titolare del passaporto *Letta Maria Lucia Maria*

Professione *casalinga*

Numero dei minorenni che accompagnano il titolare

Stato di provenienza

A tergo della presente imprimere in modo chiaro il Bollo dell'ufficio di Pubblica Sicurezza della Stazione di confine o del porto di sbarco.

Rinnovazioni, modificazioni e vidimazioni


La presente scheda, da staccarsi dall'Autorità di P. S. di confine o del porto di sbarco, deve essere trasmessa al Commissariato generale dell'emigrazione - Roma.

Imprimere in modo chiaro il bollo a data dell'ufficio di P. S. della Stazione di confine e del porto di sbarco.

Visto dell'Autorità di P. S. di frontiera o del porto d'imbarco e di sbarco

USCITA	ENTRATA

Il presente passaporto è valido per un anno



IN VIRTÙ DELLA SUA MAESTÀ  
VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA.

PASSAPORTO

rilasciato a *Fuglia Silvestro*  
figlio di *Paolo Francesco*  
e della *fratellina Sebastiana*  
nato a *Mottalana* Prov. di *Messina*  
il *16-9-1850*

residente a *Mottalana* Prov. di *Messina*

Stato civile *ammogliato*


Professione *contabile*

Se leggero  Sa scrivere

Posizione di leva *F* *MAR 1921*

N. del Passaporto *10* N. del Registro corrispondente *P. 378*

*Dotto* Prefettura di *Castroreale*



FIRMA DEL TITOLARE

rise

Bollo

CONNOTATI.

Statura m. *1.65* Fronte *alta* Occhi *verdi*  
 Naso *grasso* Bocca *giusta* Capelli *bianchi* Barba *rasa*  
 Bassi *bianchi* Colorito *rosso* Corporatura *regola*.  
 Segni particolari .....



Visto per la validità del documento e autenticazione della fotografia e della firma.

IL (1)

*Capo prefetto*  
*[Signature]*

(1) Autorità che rilascia il passaporto.

Minori di 15 anni che accompagnano il titolare del presente passaporto.

Numero	COGNOME E NOME	RAPPORTO di parentela col titolare	ETÀ	LUOGO DI NASCITA	ANNOTAZIONI
1					
2					
3					
4					
5					

Data del rilascio: *18 Gennaio 1921*

Stato di destinazione: *Braile*

Rinnovazioni, modificazioni e vidimazioni

**VISTO**

*995* Recebi Liras *53.25* Paper  
**NAPOLIS, 20. 4. 1921**



*M. Badula*  
*Comis.*

Da staccare dall'Autorità di P. S. di confine o del porto di sbarco.

Da staccare dall'Autorità di P. S. di confine o del porto d'imbarco.

Rimpatrio.

Autorità che rilascia il passaporto: *Il Prefetto Castorani*  
 N. del passaporto *20* N. del Registro corrisp. *272*  
 Data del rilascio *18. 1. 1921*  
 Titolare del passaporto *Puglia Silvestro*  
 Professione *contadino*  
 Numero dei minorenni che accompagnano il titolare .....  
 Stato di provenienza .....

A tergo della presente imprimere in modo chiaro il Bollo dell'ufficio di Pubblica Sicurezza della Stazione di confine o del porto di sbarco.

Rinnovazioni, modificazioni e vidimazioni

fine  
ato

8

La presente scheda, da staccarsi dall'Autorità di P. S. di confine o del porto di sbarco, deve essere trasmessa al Commissariato generale dell'emigrazione - Roma.

Imprimere in modo chiaro il bollo a data dell'ufficio di P. S. della Stazione di confine e del porto di sbarco.

Visto dell'Autorità di P. S. di frontiera o del porto d'imbarco e di sbarco

USCITA	ENTRATA
<div style="border: 2px solid purple; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">★            C.A.M.T. di P. S.            DEL PORTO DI GENOVA            22 APR 1921            V. alla Partenza            — 42-1-43 —</p> </div>	



Il presente passaporto è valido per un anno



IN NOME DI SUA MAESTÀ  
VITTORIO EMANUELE III  
PER OBEDIENZA E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
D'ITALIA.

PASSAPORTO

rilasciato a

*Sugra Francesco Biagio*

figlio di

*Silvestro*

e della

*Mariabona Giuseppa*

nato a

*Mottalana Prov. di Medina*

il

*3-2-1883*

residente a

*Mottalana Prov. di Medina*

Stato civile

*anneggiato*

Professione

*braccio*

Si legge

Si scrive

Posizione di leva

9 MAI 1921

N. del Passaporto

SANTOS

N. del Registro corrispondente

Profettura di

*Castoreale*



CONNOTATI.

Statura m. 1.60 Fronte regolare Occhi castani  
 Naso quadrato Bocca quinta Capelli castani Barba rara  
 Bassi castani Colorito bruno Corporatura regolare  
 Segni particolari piccola cicatrice allo zigomo sinistro



Visto per la validità del documento e autenticazione della fotografia e della firma.

IL (1) Luigi Puffetto

(1) Autorità che rilascia il passaporto.

Minori di 15 anni che accompagnano il titolare del presente passaporto.

Numero	COGNOME E NOME	RAPPORTO di parentela col titolare	ETÀ	LUOGO DI NASCITA	ANNOTAZIONI
1					
2					
3					
4					
5					

- 4 -

Data del rilascio: 15 Marzo 1921

Stato di destinazione: Brazil

Rinnovazioni, modificazioni e vidimazioni

**VISTO**

Recebi Liras 53.25 Paper

NAPOLIS, 20, 4, 1921



*M. Madula*  
*Comun.*

Rimpatrio.

Autorità che rilascia il passaporto: Prefetto Lactoniale

N. del passaporto: 197 N. del Registro corrisp.<sup>te</sup> P. 374

Data del rilascio: 15 Marzo 1921

Titolare del passaporto: Fuglio Francesco Biagio

Professione: Macchinista

Numero dei minorenni che accompagnano il titolare

Stato di provenienza

Da staccare dall'Pluralità di P. S. di confine o del porto di sbarco.

A tergo della presente imprimere in modo chiaro il Bollo dell'ufficio di Pubblica Sicurezza della Stazione di confine o del porto di sbarco.

Rinnovazioni, modificazioni e vicimazioni


La presente scheda, da staccarsi dall'Autorità di P. S. di confine o del porto di sbarco, deve essere trasmessa al Commissariato generale dell'emigrazione - Roma.

Imprimere in modo chiaro il bollo a data dell'ufficio di P. S. della Stazione di confine e del porto di sbarco.

Visto dell'Autorità di P. S. di frontiera o del porto d'imbarco e di sbarco

USCITA	ENTRATA
<div data-bbox="1582 233 1917 699" data-label="Text"> <p style="text-align: center;">           * * * * *            CON VISTO DI P. S.            DEL PORTO DI GENOVA            22 APR 1921            V. alla Partenza         </p> </div>	

SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO — SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO — SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO

# NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA

SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO — SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO — SOCIETÀ RIUNITE FLORIO E RUBATTINO

**SOCIETÀ RIUNITE**  
**SOCIETÀ ANONIMA**  
 Sede Centrale: ROMA  
 Scali: GENOVA - PALERMO - NAPOLI - VENEZIA

**FLORIO & RUBATTINO**  
 Capitale sociale Lire italiane 60.000.000  
 interamente versato

## UFFICIO EMIGRAZIONE DI MESSINA

N.° 30

**BIGLIETTO D'IMBARCO PER N.° 1 POSTI DI 3.<sup>a</sup> CLASSE**

**RE VITTORIO** { Stazza netta Tonnellate 4363  
 Velocità alle prove miglia 18,82 all'ora

col Vapore di bandiera italiana  
 che partirà da **GENOVA**  
 toccando di scalo i Porti di **Barcellona (eventual) Dakar o/o**  
**carbone**

il **22 APR 1921** per **SANTOS**  
 altri scali rifornimento

**DURATA DEL VIAGGIO GIORNI** (comprese le fermate nei Porti di scalo).

NOME E COGNOME	Età	Cuccette	Razioni
1 <i>Pugliese Giovanni</i>	38	1	1
2			
3			
4			
5			
6			
7			
<b>TOTALE</b>		1	1

Nolo di passaggio L. it. 1950 per ogni posto commerciale.

Il presente biglietto dà diritto all'imbarco gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purchè non superi il volume di mezzo metro cubo, ad ogni posto commerciale. L'eccedenza bagaglio è tassata in ragione di L. it. 5 per ogni decimo di metro cubo.

**DISTINTA**

N.° 1 posti a L. it. 1950 . . . Totale L. it. 1950

Acconto pagato al Rappresentante in ragione di L. it. 30 per posto " " " "

Rimanenza a pagarsi a Messina L. it. 1920

**IL VETTORE**  
**NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA**  
 Società riunite FLORIO e RUBATTINO

MESSINA, il 12-4-1921

## LEGGE SULL'EMIGRAZIONE (31 Gennaio 1901).

**Art. 26.** — L'emigrante potrà intentare azione per restituzione di somme, per risarcimento di danni e per ogni controversia relativa alla presente legge, contro il vettore o il suo rappresentante, con domanda su carta libera rivolta a un regio ufficiale consolare o ad un ufficio governativo di protettorato dell'emigrazione all'estero, oppure, se la partenza non avvenne, al prefetto della provincia, all'ispettore di emigrazione o al comitato del luogo, dove contrattò o dove doveva effettuarsi l'imbarco.

La domanda dovrà, all'estero esser fatta dentro sei mesi dall'arrivo al porto di destinazione, o ad altro porto, quando l'emigrante non abbia potuto arrivare a quello; e, nel regno, dentro tre mesi dalla data di partenza indicata nel biglietto d'imbarco.

Se l'emigrante abbia dovuto far ritorno in Italia, senza aver potuto comunicare con le regie autorità o con gli uffici di protezione, il termine decorrerà dal giorno del suo sbarco nel regno.

**Art. 27.** — Le liti tra vettore ed emigrante, delle quali all'articolo precedente, saranno giudicate inappellabilmente da una commissione arbitrale, avente sede in ogni capoluogo di provincia.

La commissione sarà composta dal presidente del tribunale o di chi ne fa le veci, che la presiede, dal procuratore del Re, da un consigliere di prefettura e da due membri eletti, dal consiglio provinciale.

Il presidente del tribunale e il procuratore del Re potranno in caso d'impedimento, farsi rappresentare, l'uno da un vice-presidente o da un giudice, e l'altro da un sostituto procuratore del Re.

Per gli effetti del procedimento, l'emigrante s'intenderà domiciliato presso il prefetto a cui il ricorso fu presentato o trasmesso. Accompagneranno la domanda i verbali e i documenti di prova redatti o raccolti da consoli, dagli uffici di protezione, dai commissari viaggianti, dagli ispettori d'emigrazione, dai comitati locali.

La commissione arbitrale della provincia nella quale l'emigrante trattò per l'imbarco, sarà competente, nonostante qualsiasi patto in contrario, non sarà tenuta all'osservanza delle forme e dei termini stabiliti per l'istruzione delle cause davanti alle autorità giudiziarie e per la notificazione delle sentenze; e giudicherà con le norme di procedura che verranno indicate nel regolamento, il quale provvederà anche al modo per la notificazione della sentenza. Il commissariato preleverà dalla cauzione le somme necessarie, per distribuirle a coloro cui spettano secondo la sentenza.

Se gli emigranti da indennizzarsi si trovino all'estero, le somme saranno messe a disposizione del commissariato, che ne curerà l'invio a spese del vettore.

Tutte le carte e gli atti relativi al giudizio, comprese le sentenze, saranno esenti da tassa di bollo e di registro.

Esaurita la procedura, il prefetto trasmetterà gli atti alla regia procura, perchè esamini se vi sia luogo a giudizio penale.

Le controversie relative a somme o valori non eccedenti lire cinquanta, che insorgono nel luogo d'imbarco tra emigranti e vettore, oppure tra emigranti e locandieri, barcaioli, facchini, o altri che abbiano prestata all'emigrante l'opera loro, saranno giudicate dall'ispettore dell'emigrazione il quale provvederà senza formalità di giudizio, sentite le parti ed anche in assenza di quella che non fosse comparsa, quantunque debitamente chiamata. Egli dovrà fare di ogni cosa apposto verbale, in seguito del quale sarà esteso il relativo provvedimento, che si avrà come titolo esecutivo. Contro di questo provvedimento non si farà luogo ad opposizione od appello.

### ARTICOLO 74 DEL REGOLAMENTO - LETTERA E

Ragazzi fino ad 1 anno non compiuto *gratis*; da 1 anno a 5 non compiuti pagano un quarto di posto; da 5 anni a 10 non compiuti pagano mezzo posto; da 10 anni in avanti pagano un posto intero.

## TABELLA DELLA RAZIONE VIVERI DOVUTA AGLI EMIGRANTI

(Art. 131 del Regolamento sull'Emigrazione 10 Luglio 1901, approvato con R. Decreto 13 Luglio 1904, in vigore l.° Novembre 1904)

**TABELLA N. 1.** Indicante la qualità e la quantità dei generi alimentari costituenti il vitto da fornirsi agli emigranti imbarcati nei viaggi di cui all'art. 6 della legge sull'emigrazione.

DENOMINAZIONE dei Generi alimentari	GIORNI DELLA SETTIMANA							Quantità totale per settimana
	Domani	Mercoledì	Venerdì	Sabato	Domenica	Quantità totale per settimana		
Pane fresco di puro frumento e di buona qualità e cottura (a) . . . . . Gr.	600	600	600	600	600	600	600	4.200
Carne di bue fresca (b) . . . . .	300	300	300	300	300	300	300	1.500
Pasta di buona qualità e di puro grano duro . . . . .	160	80	200	130	200	80	130	980
Riso di buona qualità . . . . .	—	60	—	60	—	60	60	240
Baccalà o stoccafisso di buona qualità . . . . .	—	—	—	120	—	—	—	120
Tonno all'olio, di buona qualità . . . . .	—	—	70	—	—	—	—	70
Acciughe salate, di buona qualità . . . . .	—	—	30	—	30	—	—	60
Formaggio, di buona qualità (c) . . . . .	10	10	50	20	30	10	20	150
Patate . . . . .	100	—	100	50	100	50	50	450
Fagioli . . . . .	50	40	50	—	70	50	—	260
Lenticchie . . . . .	—	50	—	—	—	—	—	50
Piselli secchi . . . . .	—	—	—	—	—	—	50	50
Cipolle . . . . .	—	—	—	50	—	—	—	100
Olio d'oliva puro, di buona qualità . . . . .	20	20	30	20	30	20	30	170
Sale . . . . .	15	15	15	15	15	15	15	105
Pomodoro (conserva in pani) . . . . .	5	—	5	10	10	5	10	45
Aceto di vino . . . . .	10	10	15	—	15	—	15	65
Pepe . . . . .	—	—	10	—	10	—	—	20
Caffè, di buona qualità . . . . .	15	15	15	15	15	15	15	105
Zucchero bianco . . . . .	20	20	20	20	20	20	20	140
Vino italiano puro non meno di 12° grado . . . . . Litri	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3.5

**TABELLA N. 2.** Indicante la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana.

GIORNI della settimana	COLAZIONE	PRANZO	CENA
Lunedì . .	Caffè e pane oppure caffè e biscotto	Pasta in brodo - Carne lessa e fagioli accomodati - Vino - Pane.	Pasta in brodo (magro) - Carne e patate istufate - Vino - Pane.
Martedì . .	Id.	Riso in brodo - Carne guarnita con lenticchie - Vino - Pane.	Pasta in brodo - Carne e fagioli in zemino - Vino - Pane.
Mercoledì . .	Id.	Pasta al magro - Tonno all'olio con patate in insalata - Formaggio - Vino - Pane.	Minestrone con fagioli - Acciughe salate - Formaggio - Vino - Pane.
Giovedì . .	Id.	Pasta asciutta - Carne al ragu con cipolle - Vino - Pane.	Riso in brodo (magro) - Carne e patate istufate - Vino - Pane.
Venerdì . .	Id.	Pasta al magro - Baccalà con patate in stufato - Vino - Pane.	Minestrone - Fagioli e patate in insal. - Acciughe salate - Formaggio - Vino - Pane.
Sabato . .	Id.	Riso in brodo - Carne guarnita con fagioli - Vino - Pane.	Pasta in brodo - Carne con patate e cipolle - Vino - Pane.
Domenica . .	Id.	Pasta asciutta - Carne guarnita con piselli - Vino - Pane.	Riso in brodo (magro) - Carne e patate in insal. - Vino - Pane.

a) Nella colazione, in luogo di pane fresco, può essere distribuito biscotto di buona qualità, in ragione di  $\frac{5}{4}$  del peso di pane che esso sostituisce. - (b) La razione di carne s'intende pesata cruda, con la tolleranza di un quarto di peso in ossa. - (c) Il formaggio nei giorni di magro (Mercoledì e Venerdì) è distribuito anche come companatico.

## CONDIZIONI DI PASSAGGIO.

**Art. 1.** — Il biglietto di andata e ritorno è valevole per un anno dal giorno in cui fu rilasciato, esso non è cedibile. Non effettuandosi il ritorno nel tempo stabilito, per qualsiasi causa, il passeggero non ha diritto ad alcun rimborso.

**Art. 2.** — L'Amministrazione in nessun caso risponde per oggetti di valore contenuti nei bagagli del passeggero. Questi possono essere consegnati in deposito al Capitano in conformità al regolamento di bordo.

**Art. 3.** — È severamente proibito ai passeggeri di trasportare nel bagaglio *armi e esplosivi ed infiammabili*. Nel caso d'infrazione il Capitano è autorizzato a sequestrarle e distrurle, senza che il passeggero abbia diritto ad alcun risarcimento. Il passeggero, inoltre sarà tenuto responsabile delle conseguenze che potessero derivare dall'infrazione a tali prescrizioni.

**Art. 4.** — I passeggeri che non si presenteranno all'Ufficio Esigenze della Compagnia la vigilia della partenza, potranno essere rifiutati all'imbarco.

Per tutte le controversie che potessero nascere, la Società si rimette a quanto è disposto dalle Leggi Generali vigenti nelle Stae.

SOCIETA RIUNITE FLORIO E RUBATTINO - SOCIETA RIUNITE FLORIO E RUBATTINO - SOCIETA RIUNITE FLORIO E RUBATTINO

# NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA

SOCIETA RIUNITE FLORIO E RUBATTINO - SOCIETA RIUNITE FLORIO E RUBATTINO - SOCIETA RIUNITE FLORIO E RUBATTINO

**SOCIETA RIUNITA ACCENATO** **FLORIO & RUBATTINO**

SOCIETA ANONIMA  
Sede Centrale: ROMA  
Sedi: GENOVA - PALERMO - NAPOLI - VENEZIA

Capitale sociale Lire italiane 60.000.000  
interamente versato



## UFFICIO EMIGRAZIONE DI MESSINA

N° 00159

N.° 32

**BIGLIETTO D'IMBARCO PER N.° 5 3/4 POSTI DI 3.ª CLASSE**

**RE VITTORIO** Stazza netta Tonnellate 4363  
Velocità alle prove miglia 18,82 all'ora

col Vapore di bandiera italiana

che partirà da **GENOVA** il 22 APR 1921 per **SANTOS**

toccando di scalo i Porti di Barcellona (eventual) Dakar o/o altri scali rifornimento

DURATA DEL VIAGGIO GIORNI (compresa le fermate nei Porti di scalo).

NOME E COGNOME	Età	Cuccette	Razioni
1 <u>Luigi Rodino</u>	39	1	1
2 <u>figlio Silvestro</u>	14	1	1
3 <u>" Maria</u>	12	1	1
4 <u>" Erminio</u>	10	1	1
5 <u>passaggeri dovranno trovarsi a MESSINA al nostro ufficio il mattino del 20 APR 1921</u>	9	1/2	1/2
6 <u>Barbara</u>	7	1/2	1/2
7 <u>non possono essere ammessi a GENOVA se non con passaporto idoneo ai sensi dell'Art. 63 del Regolamento per la Legge sull'emigrazione.</u>	5	1/2	1/2
8 <u>Approvata</u>	2	1/2	1/2
<b>TOTALE</b>		<b>5 3/4</b>	<b>5 3/4</b>

Nolo di passaggio L. it. 1950 per ogni posto commerciale

Il presente biglietto dà diritto all'imbarco gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purchè non superi il volume di mezzo metro cubo, ad ogni posto commerciale. L'eccedenza bagaglio è tassata in ragione di L. it. 5 per ogni decimo di metro cubo.

<b>DISTINTA</b>	
N.° <u>5 3/4</u> posti a L. it. <u>1950</u>	Totale L. it. <u>11.212.50</u>
Acconto pagato al Rappresentante in ragione di L. it. <u>77250</u> per posto	
Rimanenza a pagarsi a Messina	L. it. <u>1104000</u>

**IL VETTORE**  
NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA  
Società riunite FLORIO e RUBATTINO

MESSINA, il 12 di Apr 1921

## LEGGE SULL'EMIGRAZIONE (31 Gennaio 1901).

**Art. 26.** — L'emigrante potrà intentare azione per restituzione di somme, per risarcimento di danni e per ogni controversia relativa alla presente legge, contro il vettore o il suo rappresentante con domanda su carta libera rivolta a un regio ufficiale solare o ad un ufficio governativo di protettorato dell'emigrazione all'estero, oppure, se la partenza non avvenne, al prefetto della provincia, all'ispettore di emigrazione o al comitato del luogo, dove contratto o dove doveva effettuarsi l'imbarco.

La domanda dovrà, all'estero esser fatta dentro sei mesi dall'arrivo al porto di destinazione, o ad altro porto, quando l'emigrante non abbia potuto arrivare a quello; e, nel regno, dentro tre mesi dalla data di partenza indicata nel biglietto d'imbarco. Se l'emigrante abbia dovuto far ritorno in Italia, senza aver potuto comunicare con le regie autorità o con gli uffici di protezione, il termine decorrerà dal giorno del suo sbarco nel regno.

**Art. 27.** — Le liti tra vettore ed emigrante, delle quali all'articolo precedente, saranno giudicate inappellabilmente da una commissione arbitrale, avente sede in ogni capoluogo di provincia.

La commissione sarà composta dal presidente del tribunale e di chi ne fa le veci, che la presiede, dal procuratore del Re, da un consigliere di prefettura e da due membri eletti, dal consiglio provinciale.

Il presidente del tribunale e il procuratore del Re potranno in caso d'impedimento, farsi rappresentare, l'uno da un vice-presidente o da un giudice, e l'altro da un sostituto procuratore del Re.

Per gli effetti del procedimento, l'emigrante s'intenderà domiciliato presso il prefetto a cui il ricorso fu presentato o trasmesso. Accompagneranno la domanda i verbali e i documenti di prova redatti o raccolti da consoli, dagli uffici di protezione, dai commissari viaggianti, dagli ispettori d'emigrazione, dai comitati locali.

La commissione arbitrale della provincia nella quale l'emigrante trattò per l'imbarco, sarà competente, nonostante qualsiasi patto in contrario, non sarà tenuta all'osservanza delle forme e dei termini stabiliti per l'istruzione delle cause davanti alle autorità giudiziarie e per la notificazione delle sentenze; e giudicherà con le norme di procedura che verranno indicate nel regolamento, il quale provvederà anche al modo per la notificazione della sentenza. Il commissariato preleverà dalla cauzione le somme necessarie, per distribuirle a coloro cui spettano secondo la sentenza.

Se gli emigranti da indennizzarsi si trovino all'estero, le somme saranno messe a disposizione del commissariato, che ne curerà l'invio a spese del vettore.

Tutte le carte e gli atti relativi al giudizio, comprese le sentenze, saranno esenti da tassa di bollo e di registro.

Esaurita la procedura, il prefetto trasmetterà gli atti alla regia procura, perchè esamini se vi sia luogo a giudizio penale.

Le controversie relative a somme o valori non eccedenti lire cinquanta, che insorgano nel luogo d'imbarco tra emigranti e vettore, oppure tra emigranti e locandieri, barcaioli, facchini o altri che abbiano prestata all'emigrante l'opera loro, saranno giudicate dall'ispettore dell'emigrazione il quale provvederà senza formalità di giudizio, sentite le parti ed anche in assenza di quella che non fosse comparsa, quantunque debitamente chiamata. Egli dovrà fare di ogni cosa apposto verbale, in seguito del quale sarà esteso il relativo provvedimento, che si avrà come titolo esecutivo. Contro di questo provvedimento non si farà luogo ad opposizione od appello.

### ARTICOLO 74 DEL REGOLAMENTO - LETTERA E

Ragazzi fino ad 1 anno non compiuto gratis; da 1 anno a 5 non compiuti pagano un quarto di posto; da 5 anni a 10 non compiuti pagano mezzo posto; da 10 anni in avanti pagano un posto intero.

## TABELLA DELLA RAZIONE VIVERI DOVUTA AGLI EMIGRANTI

(Art. 131 del Regolamento sull'Emigrazione 10 Luglio 1901, approvato con R. Decreto 13 Luglio 1904, in vigore l.º Novembre 1904)

**TABELLA N. 1.** Indicante la qualità e la quantità dei generi alimentari costituenti il vitto da fornirsi agli emigranti imbarcati nei viaggi di cui all'art. 6 della legge sull'emigrazione.

DENOMINAZIONE dei generi alimentari	GIORNI DELLA SETTIMANA							Quantità totale per settimana
	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica	
Pane fresco di puro frumento e di buona qualità e cottura (a) . . . . . Gr.	600	600	600	600	600	600	600	4.200
Carne di buc fresca (b) . . . . .	300	300	—	300	—	300	300	1.500
Pasta di buona qualità e di puro grano duro . . . . .	160	80	200	130	200	80	130	980
Riso di buona qualità . . . . .	—	60	—	60	—	60	60	240
Baccalà o stoccolisso di buona qualità . . . . .	—	—	—	—	120	—	—	120
Tonno all'olio, di buona qualità . . . . .	—	—	70	—	—	—	—	70
Acciughe salate, di buona qualità . . . . .	—	—	30	—	30	—	—	60
Formaggio, di buona qualità (c) . . . . .	10	10	50	20	30	10	20	150
Patate . . . . .	100	—	100	50	100	50	50	450
Fagioli . . . . .	50	40	50	—	70	50	—	260
Lenticchie . . . . .	—	50	—	—	—	—	—	50
Piselli secchi . . . . .	—	—	—	—	—	—	50	50
Cipolle . . . . .	—	—	—	50	—	50	—	100
Olio d'oliva puro, di buona qualità . . . . .	20	20	30	20	30	20	30	170
Sale . . . . .	15	15	15	15	15	15	15	105
Pomodoro (conserva in pani) . . . . .	5	—	5	10	10	5	10	45
Aceto di vino . . . . .	10	10	15	—	15	—	15	65
Pepe . . . . .	—	—	10	—	10	—	—	20
Caffè, di buona qualità . . . . .	15	15	15	15	15	15	15	105
Zucchero bianco . . . . .	20	20	20	20	20	20	20	140
Vino italiano puro non meno di 12º grado . . . . . Litri	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	8.5

**TABELLA N. 2.** Indicante la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana.

GIORNI della settimana	COLAZIONE	PRANZO	CENA
Lunedì . . . . .	Caffè e pane oppure caffè e biscotto	Pasta in brodo - Carne lessa e fagioli accomodati - Vino - Pane.	Pasta in brodo (magro) - Carne e patate in stufato - Vino - Pane.
Martedì . . . . .	Id.	Riso in brodo - Carne guarnita con lenticchie - Vino - Pane.	Pasta in brodo - Carne e fagioli in zemino - Vino - Pane.
Mercoledì . . . . .	Id.	Pasta al magro - Tonno all'olio con patate in insalata - Formaggio - Vino - Pane.	Minestrone con fagioli - Acciughe salate - Formaggio - Vino - Pane.
Giovedì . . . . .	Id.	Pasta asciutta - Carne al ragù con cipolle - Vino - Pane.	Riso in brodo (magro) - Carne e patate in stufato - Vino - Pane.
Venerdì . . . . .	Id.	Pasta al magro - Baccalà con patate in stufato - Vino - Pane.	Minestrone - Fagioli e patate in insal. - Acciughe salate - Formaggio - Vino - Pane.
Sabato . . . . .	Id.	Riso in brodo - Carne guarnita con fagioli - Vino - Pane.	Pasta in brodo - Carne con patate e cipolle - Vino - Pane.
Domenica . . . . .	Id.	Pasta asciutta - Carne guarnita con piselli - Vino - Pane.	Riso in brodo (magro) - Carne e patate in insal. - Vino - Pane.

a) Nella colazione, in luogo di pane fresco, può essere distribuito biscotto di buona qualità, in ragione di 5/4 del peso di pane che esso sostituisce. - (b) La razione di carne s'intende peccata cruda, con la tolleranza di un quarto di peso in ossa. - (c) Il formaggio nei giorni di magro (Mercoledì e Venerdì) si distribuisce anche come companatico.

## CONDIZIONI DI PASSAGGIO.

**Art. 1.** — Il biglietto di andata e ritorno è valevole per un anno dal giorno in cui fu rilasciato, esso non è cedibile. Non effettuandosi il ritorno nel tempo stabilito, per qualsiasi causa, il passeggero non ha diritto ad alcun rimborso.

**Art. 2.** — L'Amministrazione in nessun caso risponde per oggetti di valore contenuti nei bagagli del passeggero. Questi possono essere consegnati in deposito al Capitano in conformità al regolamento di bordo.

**Art. 3.** — È severamente proibito ai passeggeri di trasportare nel bagaglio materie esplodenti ed infiammabili. Nel caso d'infrazione il Capitano è autorizzato a sequestrarle e distrurle, senza che il passeggero abbia diritto ad alcun risarcimento. Il passeggero, inoltre sarà tenuto responsabile delle conseguenze che potessero derivare dall'infrazione a tali prescrizioni.

**Art. 4.** — I passeggeri che non si presenteranno all'Ufficio Emigratorio della Compagnia la vigilia della partenza, potranno essere rifiutati all'imbarco.

Per tutte le controversie che potessero nascere, la Società si rimette a quanto è disposto dalle Leggi Generali vigenti nelle Stato.



NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA

SOCIETA RIUNITE

FLORIO & RUBATTINO

SOCIETA ANONIMA

Sede Centrale: ROMA

Sedi: GENOVA - PALERMO - NAPOLI - VENEZIA

Capitale sociale Lire italiane 60.000.000

interamente versato

UFFICIO EMIGRAZIONE  
DI MESSINA

N. 00155

N. 29

BIGLIETTO D'IMBARCO PER N. 1 POSTI DI 3.<sup>a</sup> CLASSE

col Vapore di bandiera italiana

che partirà da GENOVA il

RE VITTORIO

Stazza netta Tonnellate 4363

Velocità alle prove miglia 18,83 all'ora

22 APR 1921

per SANTOS

toccando di scalo i Porti di Barcellona (eventuali) Dakar o/o altri scali rifornimento carbone

DURATA DEL VIAGGIO GIORNI (comprese le fermate nei Porti di scalo).

	NOME E COGNOME	Età	Cucette	Razioni
1	Pugliese Silvio	100	1	1
2				
3				
4				
5	I passeggeri dovranno trovarsi a MESSINA al			
6	nostro ufficio il mattino del 19 APR 1921			
7	saranno inoltrati a NAPOLI ed a GENOVA			
	con piroscalo idoneo ai sensi dell'Art. 63			
	regolamento per la Legge sull'emigrazione			
	TOTALE		1	1

Nolo di passaggio L. it. 1950 per ogni posto commerciale.

Il presente biglietto dà diritto all'imbarco gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purchè non superi il volume di mezzo metro cubo, ad ogni posto commerciale. L'eccedenza bagaglio è tassata in ragione di L. it. 5 per ogni decimo di metro cubo.

**DISTINTA**

N. 1 posti a L. it. 1950 . . . Totale L. it. 1950

Acconto pagato al Rappresentante in ragione di L. it. 3 per posto . . . 30

Rimane a pagarsi a Messina . . . L. it. 1920

IL VETTORE  
NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA  
Società riunite FLORIO e RUBATTINO

MESSINA, 12.4.1921

## LEGGE SULL'EMIGRAZIONE (31 Gennaio 1901).

**Art. 26.** — L'emigrante potrà intentare azione per restituzione di somme, per risarcimento di danni e per ogni controversia relativa alla presente legge, contro il vettore o il suo rappresentante, con domanda su carta libera rivolta a un regio ufficiale consolare o ad un ufficio governativo di protettorato dell'emigrazione all'estero, oppure, se la partenza non avvenne, al prefetto della provincia, all'ispettore di emigrazione o al comitato del luogo, dove contrattò o dove doveva effettuarsi l'imbarco.

La domanda dovrà, all'estero esser fatta dentro sei mesi dall'arrivo al porto di destinazione, o ad altro porto, quando l'emigrante non abbia potuto arrivare a quello; e, nel regno, dentro tre mesi dalla data di partenza indicata nel biglietto d'imbarco.

Se l'emigrante abbia dovuto far ritorno in Italia, senza aver potuto comunicare con le regie autorità o con gli uffici di protezione, il termine decorrerà dal giorno del suo sbarco nel regno.

**Art. 27.** — Le liti tra vettore ed emigrante, delle quali all'articolo precedente, saranno giudicate inappellabilmente da una commissione arbitrale, avente sede in ogni capoluogo di provincia.

La commissione sarà composta dal presidente del tribunale o di chi ne fa le veci, che la presiede, dal procuratore del Re, da un consigliere di prefettura e da due membri eletti, dal consiglio provinciale.

Il presidente del tribunale e il procuratore del Re potranno in caso d'impedimento, farsi rappresentare, l'uno da un vice-presidente o da un giudice, e l'altro da un sostituto procuratore del Re.

Per gli effetti del procedimento, l'emigrante s'intenderà domiciliato presso il prefetto a cui il ricorso fu presentato o trasmesso.

Accompagneranno la domanda i verbali e i documenti di prova redatti o raccolti da consoli, dagli uffici di protezione, dai commissari viaggianti, dagli ispettori d'emigrazione, dai comitati locali.

La commissione arbitrale della provincia nella quale l'emigrante trattò per l'imbarco, sarà competente, nonostante qualsiasi patto in contrario, non sarà tenuta all'osservanza delle forme e dei termini stabiliti per l'istruzione delle cause davanti alle autorità giudiziarie e per la notificazione delle sentenze; e giudicherà con le norme di procedura che verranno indicate nel regolamento, il quale provvederà anche al modo per la notificazione della sentenza. Il commissariato preleverà dalla cauzione le somme necessarie, per distribuirle a coloro cui spettano secondo la sentenza.

Se gli emigranti da indennizzarsi si trovino all'estero, le somme saranno messe a disposizione del commissariato, che ne curerà l'invio a spese del vettore.

Tutte le carte e gli atti relativi al giudizio, comprese le sentenze, saranno esenti da tassa di bollo e di registro.

Esaurita la procedura, il prefetto trasmetterà gli atti alla regia procura, perchè esamini se vi sia luogo a giudizio penale.

Le controversie relative a somme o valori non eccedenti lire cinquanta, che insorgano nel luogo d'imbarco tra emigranti e vettore, oppure tra emigranti e locandieri, barcaioli, facchini, o altri che abbiano prestata all'emigrante l'opera loro, saranno giudicate dall'ispettore dell'emigrazione il quale provvederà senza formalità di giudizio, sentite le parti ed anche in assenza di quella che non fosse comparsa, quantunque debitamente chiamata. Egli dovrà fare di ogni cosa apposto verbale, in seguito del quale sarà esteso il relativo provvedimento, che si avrà come titolo esecutivo. Contro di questo provvedimento non si farà luogo ad opposizione od appello.

### ARTICOLO 74 DEL REGOLAMENTO - LETTERA E

Ragazzi fino ad 1 anno non compiuto, gratis; da 1 anno a 5 non compiuti pagano un quarto di posto; da 5 anni a 10 non compiuti pagano mezzo posto; da 10 anni in avanti pagano un posto intero.

## TABELLA DELLA RAZIONE VIVERI DOVUTA AGLI EMIGRANTI

(Art. 131 del Regolamento sull'Emigrazione 10 Luglio 1901, approvato con R. Decreto 13 Luglio 1904, in vigore 1.º Novembre 1904)

**TABELLA N. 1.** Indicante la qualità e la quantità dei generi alimentari costituenti il vitto da fornirsi agli emigranti imbarcati nei viaggi di cui all'art. 6 della legge sull'emigrazione.

DENOMINAZIONE dei Generi alimentari	GIORNI DELLA SETTIMANA							Quantità totale per settimana
	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica	
Pane fresco di puro frumento e di buona qualità e cottura (a) . . . . . Gr.	600	600	600	600	600	600	600	4.200
Carne di bue fresca (b) . . . . .	300	300	—	300	—	300	300	1.500
Pasta di buona qualità e di puro grano duro . . . . .	160	80	200	130	200	80	130	980
Riso di buona qualità . . . . .	—	60	—	60	—	60	60	240
Baccalà o stoccolfish di buona qualità . . . . .	—	—	—	—	120	—	—	120
Tonno all'olio, di buona qualità . . . . .	—	—	70	—	—	—	—	70
Acciughe salate, di buona qualità . . . . .	—	—	30	—	30	—	—	60
Formaggio, di buona qualità (c) . . . . .	10	10	50	20	30	10	20	150
Patate . . . . .	100	—	100	50	100	50	50	450
Fagioli . . . . .	50	40	50	—	—	50	—	260
Lenticchie . . . . .	—	50	—	—	—	—	—	50
Piselli secchi . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	50
Cipolle . . . . .	—	—	—	50	—	50	—	100
Olio d'oliva puro, di buona qualità . . . . .	20	20	30	20	30	20	30	170
Sale . . . . .	15	15	15	15	15	15	15	105
Pomodoro (conserva in pani) . . . . .	5	—	5	10	10	5	10	45
Aceto di vino . . . . .	10	10	15	—	15	—	15	65
Pepe . . . . .	—	—	10	—	10	—	—	20
Caffè, di buona qualità . . . . .	15	15	15	15	15	15	15	105
Zucchero bianco . . . . .	20	20	20	20	20	20	20	140
Vino italiano puro non meno di 12º grado . . . . . Litri	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3.5

**TABELLA N. 2.** Indicante la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana.

GIORNI della settimana	COLAZIONE	PRANZO	CENA
Lunedì . . . . .	Caffè e pane oppure caffè e biscotto	Pasta in brodo - Carne lessa e fagioli accomodati - Vino - Pane.	Pasta in brodo (magro) - Carne e patate instufate - Vino - Pane.
Martedì . . . . .	Id.	Riso in brodo - Carne guarnita con lenticchie - Vino - Pane.	Pasta in brodo - Carne e fagioli in zemino - Vino - Pane.
Mercoledì . . . . .	Id.	Pasta al magro - Tonno all'olio con patate in insalata - Formaggio - Vino - Pane.	Minestrone con fagioli - A cciughe salate - Formaggio - Vino - Pane.
Giovedì . . . . .	Id.	Pasta asciutta - Carne al ragù con cipolle - Vino - Pane.	Riso in brodo (magro) - Carne e patate instufate - Vino - Pane.
Venerdì . . . . .	Id.	Pasta al magro - Baccalà con patate in stufato - Vino - Pane.	Minestrone - Fagioli e patate in insal. - Acciughe salate - Formaggio - Vino - Pane.
Sabato . . . . .	Id.	Riso in brodo - Carne guarnita con fagioli - Vino - Pane.	Pasta in brodo - Carne con patate e cipolle - Vino - Pane.
Domenica . . . . .	Id.	Pasta asciutta - Carne guarnita con piselli - Vino - Pane.	Riso in brodo (magro) - Carne e patate in insal. - Vino - Pane.

a) Nella colazione, in luogo di pane fresco, può essere distribuito biscotto di buona qualità, in ragione di 1/4 del peso di pane che esso sostituisce. - (b) La razione di carne s'intende pesata cruda, con la tolleranza di un quarto di peso in ossa. - (c) Il formaggio nei giorni di magro (Mercoledì e Venerdì) si distribuisce anche come companatico.

## CONDIZIONI DI PASSAGGIO.

**Art. 1.** — Il biglietto di andata e ritorno è valevole per un anno dal giorno in cui fu rilasciato, esso non è cedibile. Non effettuandosi il ritorno nel tempo stabilito, per qualsiasi causa, il passeggero non ha diritto ad alcun rimborso.

**Art. 2.** — L'Amministrazione in nessun caso risponde per oggetti di valore contenuti nei bagagli del passeggero. Questi possono essere consegnati in deposito al Capitano in conformità al regolamento di bordo.

**Art. 3.** — È severamente proibito ai passeggeri di trasportare nel bagaglio materie esplodenti ed infiammabili. Nel caso d'infrazione il Capitano è autorizzato a sequestrarle e distrurle, senza che il passeggero abbia diritto ad alcun risarcimento. Il passeggero, inoltre sarà tenuto responsabile delle conseguenze che potessero derivare dall'infrazione a tali prescrizioni.

**Art. 4.** — I passeggeri che non si presenteranno all'Ufficio Emigrazione della Compagnia la vigilia della partenza, potranno essere rifiutati all'imbarco.

Per tutte le controversie che potessero nascere, la Società si rimette a quanto è disposto dalle Leggi Generali vigenti nelle Stato.

SOCIETA' RIUNITE FLORIO E RUBATTINO - SOCIETA' RIUNITE FLORIO E RUBATTINO - SOCIETA' RIUNITE FLORIO E RUBATTINO

# NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA

SOCIETA' RIUNITE FLORIO E RUBATTINO - SOCIETA' RIUNITE FLORIO E RUBATTINO - SOCIETA' RIUNITE FLORIO E RUBATTINO

**SOCIETA' RIUNITE**

SOCIETA' ANONIMA

Sede Centrale: ROMA

Sedi: GENOVA - PALERMO - NAPOLI - VENEZIA

**FLORIO & RUBATTINO**

Capitale Lire italiane 60.000.000

interamente versato

## UFFICIO EMIGRAZIONE

DI MESSINA

N. 00157

45

81

75

50

66

70

11

12

50

N. *[Signature]*

**BIGLIETTO D'IMBARCO PER N. 1 POSTI DI 3.<sup>a</sup> CLASSE**

col Vapore di bandiera italiana,

che partirà da **GENOVA** il **22 APR 1921** per **SANTOS**

toccando di scalo i Porti di Barellona (eventual) Dakar o/o altri scali rifornimento carbone

**DURATA DEL VIAGGIO GIORNI** 17 (comprese le fermate nei Porti di scalo).

NOME E COGNOME	Età	Cuccette	Razioni
1 <i>Pizzarin Lucia</i>	59	1	1
2			
3			
4			
5			
6			
7			
<b>TOTALE</b>			

1950

212.50

119.50

119.50

7.00

RE VITTORIO

22 APR 1921

19 APR 1921

Nolo di passaggio L. it. 1950 per ogni posto commerciale.

Il presente biglietto dà diritto all'imbarco gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purchè non superi il volume di mezzo metro cubo, ad ogni posto commerciale. L'eccedenza bagaglio è tassata in ragione di L. it. 5 per ogni decimo di metro cubo.

**DISTINTA**

N. 1 posti a L. it. 1950 . . . Totale L. it. 1950

Acconto pagato al Rappresentante in ragione di L. it. 30 per posto " " 30

Rimanenza a pagarsi a Messina . . . L. it. 1920

**IL VETTORE**

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA

Società riunite FLORIO e RUBATTINO

MESSINA, il 22 - 4 1921

## LEGGE SULL'EMIGRAZIONE (31 Biennale 1901).

**Art. 26.** — L'emigrante potrà intentare azione per restituzione di somme, per risarcimento di danni e per ogni controversia relativa alla presente legge, contro il vettore o il suo rappresentante, con domanda su carta libera rivolta a un regio ufficiale consolare o ad un ufficio governativo di protettorato dell'emigrazione all'estero, oppure, se la partenza non avvenne, al prefetto della provincia, all'ispettore di emigrazione o al comitato del luogo, dove contrattò o dove doveva effettuarsi l'imbarco.

La domanda dovrà, all'estero esser fatta dentro sei mesi dall'arrivo al porto di destinazione, o ad altro porto, quando l'emigrante non abbia potuto arrivare a quello; e, nel regno, dentro tre mesi dalla data di partenza indicata nel biglietto d'imbarco.

Se l'emigrante abbia dovuto far ritorno in Italia, senza aver potuto comunicare con le regie autorità o con gli uffici di protezione, il termine decorrerà dal giorno del suo sbarco nel regno.

**Art. 27.** — Le liti tra vettore ed emigrante, delle quali all'articolo precedente, saranno giudicate inappellabilmente da una commissione arbitrale, avente sede in ogni capoluogo di provincia.

La commissione sarà composta dal presidente del tribunale o di chi ne fa le veci, che la presiede, dal procuratore del Re, da un consigliere di prefettura e da due membri eletti, dal consiglio provinciale.

Il presidente del tribunale e il procuratore del Re potranno in caso d'impedimento, farsi rappresentare, l'uno da un vice-presidente o da un giudice, e l'altro da un sostituto procuratore del Re.

Per gli effetti del procedimento, l'emigrante s'intenderà domiciliato presso il prefetto a cui il ricorso fu presentato o trasmesso. Accompagneranno la domanda i verbali e i documenti di prova redatti o raccolti da consoli, dagli uffici di protezione, dai commissari viaggianti, dagli ispettori d'emigrazione, dai comitati locali.

La commissione arbitrale della provincia nella quale l'emigrante è stato per l'imbarco, sarà competente, nonostante qualsiasi patto in contrario, non sarà tenuta all'osservanza delle forme e dei termini stabiliti per l'istruzione delle cause davanti alle autorità giudiziarie e per la notificazione delle sentenze; e giudicherà con le norme di procedura che verranno indicate nel regolamento, il quale provvederà anche al modo per la notificazione della sentenza. Il commissariato preleverà dalla cauzione le somme necessarie, per distribuirle a coloro cui spettano secondo la sentenza.

Se gli emigranti da indennizzarsi si trovino all'estero, le somme saranno messe a disposizione del commissariato, che ne curerà l'invio a spese del vettore.

Tutte le carte e gli atti relativi al giudizio, comprese le sentenze, saranno esenti da tassa di bollo e di registro.

Esaurita la procedura, il prefetto trasmetterà gli atti alla regia procura, perchè esamini se vi sia luogo a giudizio penale.

Le controversie relative a somme o valori non eccedenti lire cinquanta, che insorgano nel luogo d'imbarco tra emigranti e vettore, oppure tra emigranti e locandieri, barcaioli, sacchini o altri che abbiano prestata all'emigrante l'opera loro, saranno giudicate dall'ispettore dell'emigrazione il quale provvederà senza formalità di giudizio, sentite le parti ed anche in assenza di quella che non fosse comparsa, quantunque debitamente chiamata. Egli dovrà fare di ogni cosa apposto verbale, in seguito del quale sarà esteso il relativo provvedimento, che si avrà come titolo esecutivo. Contro di questo provvedimento non si farà luogo ad opposizione od appello.

### ARTICOLO 74 DEL REGOLAMENTO - LETTERA E

Ragazzi fino ad 1 anno non compiuto *gratis*; da 1 anno a 5 non compiuti pagano un quarto di posto; da 5 anni a 10 non compiuti pagano mezzo posto; da 10 anni in avanti pagano un posto intero.

## TABELLA DELLA RAZIONE VIVERI DOVUTA AGLI EMIGRANTI

(Art. 131 del Regolamento sull'Emigrazione 10 Luglio 1901, approvato con R. Decreto 13 Luglio 1904, in vigore l.º Novembre 1904)

**TABELLA N. 1.** Indicante la qualità e la quantità dei generi alimentari costituenti il vitto da fornirsi agli emigranti imbarcati nei viaggi di cui all'art. 6 della legge sull'emigrazione.

DENOMINAZIONE dei Generi alimentari	GIORNI DELLA SETTIMANA							Quantità totale per settimana
	domenica	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica	
Pane fresco di puro frumento e di buona qualità e cottura (a) . . . . . Gr.	600	600	600	600	600	600	600	4.200
Carne di bue fresca (b) . . . . . »	300	300	—	300	—	300	300	1.500
Pasta di buona qualità e di puro grano duro . . . . . »	160	80	200	130	200	80	130	980
Riso di buona qualità . . . . . »	—	60	—	60	—	60	60	240
Baccalà o stoccolosso di buona qualità . . . . . »	—	—	—	—	120	—	—	120
Tonno all'olio, di buona qualità . . . . . »	—	—	70	—	—	—	—	70
Acciughe salate, di buona qualità . . . . . »	—	—	30	—	30	—	—	60
Formaggio, di buona qualità (c) . . . . . »	10	10	50	20	30	10	20	150
Patate . . . . . »	100	—	100	50	100	50	50	450
Fagioli . . . . . »	50	40	50	—	70	50	—	260
Lenticchie . . . . . »	—	50	—	—	—	—	—	50
Piselli secchi . . . . . »	—	—	—	—	—	—	—	50
Cipolle . . . . . »	—	—	—	50	—	50	—	100
Olio d'oliva puro, di buona qualità . . . . . »	20	20	30	20	30	20	30	170
Sale . . . . . »	15	15	15	15	15	15	15	105
Pomodoro (conserva in pani) . . . . . »	5	—	5	10	10	5	10	45
Aceto di vino . . . . . »	10	10	15	—	15	—	15	65
Pepe . . . . . »	—	—	10	—	10	—	—	20
Caffè, di buona qualità . . . . . »	15	15	15	15	15	15	15	105
Zucchero bianco . . . . . »	20	20	20	20	20	20	20	140
Vino italiano puro non meno di 12º grado . . . . . Litri	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	8.5

**TABELLA N. 2.** Indicante la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana.

GIORNI della settimana	COLAZIONE	PRANZO	CENA
Lunedì . . . . .	Caffè e pane oppure caffè e biscotto	Pasta in brodo - Carne lessa e fagioli accomodati - Vino - Pane.	Pasta in brodo (magro) - Carne e patate in stufato - Vino - Pane.
Martedì . . . . .	Id.	Riso in brodo - Carne guarnita con lenticchie - Vino - Pane.	Pasta in brodo - Carne e fagioli in zeminio - Vino - Pane.
Mercoledì . . . . .	Id.	Pasta al magro - Tonno all'olio con patate in insalata - Formaggio - Vino - Pane.	Minestrone con fagioli - Acciughe salate - Formaggio - Vino - Pane.
Giovedì . . . . .	Id.	Pasta asciutta - Carne al ragu con cipolle - Vino - Pane.	Riso in brodo (magro) - Carne e patate in stufato - Vino - Pane.
Venerdì . . . . .	Id.	Pasta al magro - Baccalà con patate in stufato - Vino - Pane.	Minestrone - Fagioli e patate in insal. - Acciughe salate - Formaggio - Vino - Pane.
Sabato . . . . .	Id.	Riso in brodo - Carne guarnita con fagioli - Vino - Pane.	Pasta in brodo - Carne con patate e cipolle - Vino - Pane.
Domenica . . . . .	Id.	Pasta asciutta - Carne guarnita con piselli - Vino - Pane.	Riso in brodo (magro) - Carne e patate in insal. - Vino - Pane.

(a) Nella colazione, in luogo di pane fresco, può essere distribuito biscotto di buona qualità, in ragione di 2/3 del peso di pane che esso sostituisce. - (b) La razione di carne s'intende pesata cruda, con la tolleranza di un quarto di peso in ossa. - (c) Il formaggio nei giorni di magro (Mercoledì e Venerdì) si distribuisce anche come companatico.

## CONDIZIONI DI PASSAGGIO.

**Art. 1.** — Il biglietto di andata e ritorno è valevole per un anno dal giorno in cui fu rilasciato, esso non è cedibile. Non effettuandosi il ritorno nel tempo stabilito, per qualsiasi causa, il passeggero non ha diritto ad alcun rimborso.

**Art. 2.** — L'Amministrazione in nessun caso risponde per oggetti di valore contenuti nei bagagli del passeggero. Questi possono essere consegnati in deposito al Capitano in conformità al regolamento di bordo.

**Art. 3.** — È severamente proibito ai passeggeri di trasportare nel bagaglio materie esplodenti ed infiammabili. Nel caso d'infrazione il Capitano è autorizzato a sequestrarle e distrurle, senza che il passeggero abbia diritto ad alcun risarcimento. Il passeggero, inoltre sarà tenuto responsabile delle conseguenze che potessero derivare dall'infrazione a tali prescrizioni.

**Art. 4.** — I passeggeri che non si presenteranno all'Ufficio Emigrazione della Compagnia la vigilia della partenza, potranno essere rifiutati all'imbarco.

Per tutte le controversie che potessero nascere, la Società si rimette a quanto è disposto dalle Leggi Generali vigenti nello Stato.

N. 139

Puglia Francesco Biagio, italiano, agricultor, de 38 annos, sua mulher, Guisti Rosa, de 33, seus filhos, Silvestro, de 14, Maria, de 12, Hermenegildo, de 10, Giuseppa de 9, Barbara, de 7, Antonio, de 5, Aparecida, de 2, seu pae, Silvestre Puglia, de 70, e sua sogra, Iazzarina Lucia Maria, de 59 annos, procedentes do porto de Genova, vieram pelo vapor " Ré Vittorio," entraram na Hospedaria deste Departamento, em 10 de Maio ultimo e seguiram para a fazenda do Sr. Major João Baptista Novaes, na estação de Viradouro, contractados pela procura n.... 3.218.

Estando os documentos em ordem e a localização de accordo com o regulamento em vigor, - parece-me que o presente requerimento poderá ser DEFERIDO, - restituindo-se a importancia de LIRAS 17.062,50, conforme se verifica pelos documentos de fls. 3, 4, 5, 6.

Departamento Estadual do Trabalho, São Paulo, 6 de Junho de 1921.

*Ime Soares*  
DIRECTOR.

*Providencie-se.*

*o. Costa*

*Jun 9 1921*  
*Director*  
*8. 6. 21*  
*a' contadoria*  
*a 18/6/21*



# DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRABALHO

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

N.º


1722

S. Paulo, 6 de Junho de 1921

Illmo. Sr. Director da Directoria de Terras, Colonização e  
Immigração.

Devidamente informado, transmitto-vos, para os fins convenientes, o incluso requerimento do colono Puglia Francesco Biagio, pedindo restituição da importancia despendida com as passagens do porto de Genova ao de Santos.

Saúde e fraternidade.

  
Director.

*João Antão - Sr. O. Leary -*

Exmo. Sr. Director de Terras da Secretaria da Agricultura.

*[Handwritten signature]*

O abaixo assignado vem requerer a V. Excia. a restituição do passaporte e mais documentos que acompanham o pedido de restituição de passagem (já liquidado) que apresentou a essa Secretaria.

*São Paulo, 1 de Junho 1922*  
*Fronis [illegible] [illegible]*



*11.029.41.160*

O Sr Francisco Puglia, pede  
restituição do passaporte e demais  
documentos que juntou quando  
pediu sua restituição de viagem.

Não havendo inconveniente  
algum em ser restituído tais do-  
cumentos, fasso que se deve  
comunicar ao interessado por  
os documentos acham-se a dispo-  
sição, poderão ser entregues pessoal-  
mente ou por procuração.

Arret. Texas, 8-2-22

Leary  
2.º Oficial

Providence, R.I.

Es. Costo

Reintegro nº 1

9-2-22.

Carta ao interessado em

11-2-922

Leary  
2.º Oficial



11/2/22

Carta

Snr. Francisco Biogio Puglia

J A B O T I C A B A L

Levo ao vosso conhecimento que se acha nesta  
Directoria, á vossa disposição, o vosso passaporte e de  
vossa familia, que só vos serão entregues pessoalmente,  
ou a quem se apresentar com procuração.

Com estima, sou

Attº. Obrº.

Director interino